



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAMPIONE, BALBONI, TERZI DI SANT’AGATA,  
MENIA, RASTRELLI, RAPANI, SATTA, MANCINI, DE PRIAMO, SCURRIA,  
MENNUNI e BERRINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2024**

Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito « Statuto di Roma », in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i « crimini di guerra » e i « crimini contro l'umanità ». In particolare, il primo e il secondo comma dell'articolo aggiuntivo di cui si propone l'inserimento nel codice penale italiano (articolo 609-*bis*.1), richiamando le fattispecie delineate dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), numero xxii), dello Statuto di Roma, prevedono la reclusione da otto a dodici anni quando la condotta penalmente rilevante è commessa, nel corso di un conflitto armato, nei confronti di una donna.

Nonostante l'abuso sessuale sia un'aberrante costante storica in tutti gli scenari di guerra sin dai tempi più antichi, è solamente dalla seconda metà del XX secolo che, in virtù del riconoscimento dell'inviolabilità di alcuni valori della persona umana come principio imprescindibile della comunità internazionale, tali comportamenti criminosi sono stati esplicitamente e universalmente condannati, come è avvenuto – ad esempio – attraverso le disposizioni normative della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, delle quattro Convenzioni di Ginevra, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica e della recentissima Convenzione di Lubiana del 2024.

Quest'ultima rappresenta lo strumento con cui disciplinare la cooperazione internazionale in materia di perseguimento di crimini di diritto internazionale. In particolare, essa obbliga gli Stati a reprimere penalmente ed esplicitamente il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, nonché a prestarsi mutua assistenza giudiziaria per la punizione degli stessi. Tale reciproca collaborazione si attua per il tramite del principio della giurisdizione universale, secondo cui ogni Stato ratificante può perseguire il presunto autore quando questi risiede sul suo territorio, indipendentemente dall'esistenza di un legame diretto o meno.

Sul punto, infatti, interviene il quarto comma dell'articolo 609-*bis*.1, il quale subordina la punibilità dei reati, nel caso in cui questi siano commessi da un cittadino straniero al di fuori del territorio italiano, solamente alla presenza dell'autore sul territorio della nostra Nazione.

In epoca contemporanea, la violenza sessuale perpetrata nei confronti delle donne nei conflitti bellici ha indubbiamente registrato una mutazione sostanziale, diventando parte intenzionale e consapevole di un più vasto progetto di annientamento del nemico, con l'obiettivo di distruggerne ogni aspetto materiale e spirituale. A tal fine, è necessario, ma al contempo straziante, ricordare alcuni scenari in cui la brutalità dell'uomo ha reso il corpo della donna il vero « luogo della guerra »: il secondo conflitto mondiale, quando l'Armata Rossa, soltanto nelle prime due settimane di occupazione della capitale tedesca, ha fatto registrare oltre centomila casi di stupro. O le guerre civili ruandesi del 1994, durante le quali centinaia di migliaia di donne vennero violentate per finalità epu-

rative e l'orrore di quanto avvenuto apparve ancora più grave quando si pose il problema della nascita dei bambini frutto degli stupri, dal momento che oltre il 90 per cento delle donne violentate non intendevano tenerli con sé. I miliziani stupratori erano convinti che le donne tutsi potessero e dovessero essere violate e dissacrate perché strumenti per realizzare la propria politica di annientamento etnico. Oppure ancora, la guerra civile in Congo, in occasione della quale si calcola che almeno duecentomila donne siano state violentate sia dai ribelli che dall'esercito regolare.

L'adozione di provvedimenti normativi domestici per il recepimento del diritto penale internazionale muove da una valutazione complessiva delle esigenze di adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale in tema di crimini internazionali. Nonostante dallo Statuto di Roma non derivino obblighi diretti ed espliciti di incorporazione della disciplina ivi codificata negli ordinamenti degli Stati ratificanti, con la limitata eccezione delle norme di cooperazione con la Corte penale internazionale (di seguito «CPI») e di incriminazione delle condotte contro l'amministrazione della giustizia, l'adesione dell'Italia al trattato in disamina impone una riflessione sul significato che la stessa comporta in termini di espressione della volontà statale. Sul punto, giova sottolineare come l'implementazione domestica dei crimini internazionali non faccia altro che consentire la piena attuazione della volontà del legislatore internazionale, quest'ultima manifestata attraverso la formulazione del principio di complementarità, per mezzo del quale sono regolati i rapporti tra la CPI e gli Stati Parte. Ai sensi degli articoli 1 e 17 dello Statuto di Roma, infatti, la CPI esercita la propria giurisdizione laddove i sistemi giuridici degli ordinamenti che avrebbero giurisdizione sui crimini si dimostrino incapaci di condurre indagini o procedimenti, ovvero non intendano darvi

seguito, venendo, pertanto, intesa quale tribunale di ultima istanza, non solo in ragione della non attuabilità di un mandato potenzialmente omnicomprensivo, ma soprattutto del ruolo primario riconosciuto alle giurisdizioni nazionali in un sistema multilivello e di distribuzione delle responsabilità.

Per quanto la dottrina non sia interamente convinta dell'utilità e dei benefici derivanti dalle trasposizioni delle condotte incriminate dalle norme di diritto penale internazionale nel sistema italiano, l'analisi dell'attuale legislazione, data l'insufficiente sovrapposibilità dei reati in vigore rispetto ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è di tutt'altro avviso. Ciò accade, specialmente, a causa dell'assenza del cosiddetto elemento di contesto nella tradizionale struttura del reato, il quale consentirebbe la determinazione della dimensione macro-sistematica dei crimini internazionali e dei beni giuridici tutelati dalla norma. La nozione stessa di crimine internazionale esige di ravvisare la netta correlazione tra le fattispecie e la macroscopica violazione di valori irrinunciabili della comunità globale. In tale senso, il terzo comma dell'articolo 609-bis.1 di cui si propone l'inserimento prevede un importante inasprimento della pena nel momento in cui la condotta illecita sia commessa avverso una donna di età inferiore agli anni quattordici o con finalità di sterminio o sottomissione di una comunità, indipendentemente dal motivo.

È opportuno rilevare come, al fine di evitare il pericolo di un disorientamento interpretativo del giudice interno, che altrimenti si sarebbe trovato dinanzi a inutili discrasie o differenziazioni linguistiche potenzialmente foriere di dubbi e questioni interpretative, il linguaggio utilizzato è il più omogeneo possibile a quello dello Statuto di Roma. Inoltre, per scongiurare il rischio che la tutela apprestata ai «beni internazionali» dalla legislazione italiana apparisse insufficiente rispetto a quella prevista dallo Statuto

di Roma, tale da innescare il meccanismo della giurisdizione complementare della CPI, è stata garantita una tutela non inferiore rispetto a quanto assicurato dalle disposizioni dello Statuto di Roma.

Il presente disegno di legge, inoltre, attraverso l'articolo 609-*bis*.2, di cui si chiede

l'inserimento nel codice penale, disciplina la ripartizione della giurisdizione e della competenza per le fattispecie di reato di cui all'articolo 609-*bis*.1, attribuendo le stesse in modo differente a seconda, ad esempio, dell'età dell'autore oppure della sua appartenenza alle Forze armate italiane.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 609-*bis*.1.

*(Crimini sessuali perpetrati contro le donne nel corso di un conflitto armato)*

Chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La pena di cui al primo comma si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono commessi:

*a)* nei confronti di donna che non ha compiuto gli anni quattordici;

*b)* in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico.

Quando il reato è commesso da un cittadino straniero in territorio straniero, la sua punibilità è subordinata alla presenza del soggetto che ha commesso il reato nel territorio dello Stato italiano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

Art. 609-bis.2.

*(Giurisdizione e competenza)*

Per i reati di cui all'articolo 609-bis.1 è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente quando i reati di cui all'articolo 609-bis.1 sono commessi dai minori di anni diciotto.

Se i reati di cui all'articolo 609-bis.1 sono commessi all'estero, sono competenti la corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma.

Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Se i reati di cui all'articolo 609-bis.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace ».



€ 1,00